



Torino, 15 Maggio 2017

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Proroga alla presentazione della domanda unica – Campagna 2017

In data 12 maggio 2017 è stato pubblicato il regolamento di Esecuzione (UE) 2017/807 dell'11 maggio 2017, recante deroga al termine ultimo di presentazione della domanda unica, il termine per la comunicazione di modifica della domanda unica, ed il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di base per l'anno 2017.

Con la presente, viene approvata la Versione 2 delle "Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica 2017", che recepisce le disposizioni di Diritto Comunitario relative alla proroga, per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2017.

IL DIRETTORE
Valter Galante



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REG. 1307/2013

**Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione
della domanda unica di pagamento
Campagna 2017**

Versione 2 del 15/05/2017



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento Campagna 2017

Versione	Data	Modifiche
V1 Iniziale	15-03-2017	
V2	15-05-2017	<p>1) Modifiche per il recepimento Reg. (UE) 2017/807 dell'11 maggio 2017, recante deroga al termine ultimo di presentazione della domanda unica, il termine per la comunicazione di modifica della domanda unica, ed il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di base per l'anno 2017. Riferimento capitolo 5, paragrafi 5.1 e 5.2.</p> <p>2) Nelle Istruzioni Operative Versione1 , per mero errore materiale non sono state date indicazioni circa le comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione d'azienda). Le indicazioni relative a questa fattispecie sono inserite nella presente Versione 2 delle Istruzioni Operative. Riferimento capitolo 5.</p> <p>Il termine per la presentazione della Comunicazione sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) nelle istruzioni operative del 15 marzo 2017, è posto al 9 giugno 2018, che cade nella giornata di sabato; per diritto il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile, quindi entro e non oltre al 11 giugno 2018. Riferimento capitolo 5.</p>



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

INDICE

1. PREMESSA.....	5
2 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO	5
4 PIANO DI COLTIVAZIONE.....	8
4.1 Contenuto del piano di coltivazione grafico	8
4.2 Pre-compilazione della domanda da piano colturale	9
4.2.1 Aiuto di base	9
4.2.2 Aiuti accoppiati - superfici	10
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	10
5.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	10
5.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	11
5.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	11
6 RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE.....	11
7. REGIMI DI SOSTEGNO	12
8. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO-CATALOGO RICLASSIFICATO)	15
9. RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO.....	16
10 ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	24
10.1 Certificato antimafia	24
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL D.LGS. N.196 DEL 2003)	25
12 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	25
13. ALLEGATI.....	25



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

1. PREMESSA

A partire dalla campagna 2015 è entrata in vigore la nuova riforma della PAC, secondo quanto previsto dai regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013.

In tale contesto, il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" ha stabilito, all'articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali, secondo la seguente tempistica:

- 2016: un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell'anno precedente;
- 2017: a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell'anno precedente;
- 2018: tutti i beneficiari.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Agea prot. N. Agea.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017-

- 2017-05-15 Prot. ACIU. 41659 Modifiche ed integrazioni alla Circolare Agea prot. N. Agea.2017.14300 del 17 febbraio 2017 - presentazione du 2017

3 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO

L' art. 33 LR 11-3-2015 n. 3 di semplificazione ha stabilito che nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l'azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Le comunicazioni relative ai procedimenti avvengono esclusivamente attraverso:

- a) la loro archiviazione nel fascicolo informatico
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- c) la posta elettronica ordinaria;

L'art. 72 del reg. (UE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2017 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande uniche di pagamento 2017 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale. Le domande devono essere compilate esclusivamente sulla modulistica approvata con il presente provvedimento o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di ARPEA.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP. Il sistema permetterà di stampare la ricevuta di presentazione della domanda unica. Tale ricevuta riporta la data dell'invio telematico della domanda all'organismo pagatore ed è probante ai fini della presentazione.

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla secondo quanto di seguito indicato. I produttori interessati da tale modalità dovranno:

- Effettuare l'autoregistrazione su Sistema Piemonte con documento di riconoscimento utilizzando la procedura presente on-line all'URL <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione/index.do> ;
 - La persona che si autoregistra deve essere il rappresentante legale/titolare dell'azienda;
 - Al termine delle operazioni di autoregistrazione, verrà richiesto all'utente di scegliere user e password di accesso al sistema;
 - Trascorsi alcuni giorni arriverà all'indirizzo di chi si autoregistra una lettera che riporta il PIN di accesso al Sistema Piemonte;
- A questo punto sarà possibile accedere all'applicativo come beneficiario in proprio e procedere alla compilazione della domanda unica.

La domanda iniziale, compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA A OPR", vale a dire deve

essere informaticamente trasmessa all'OPR. La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso. Il sistema rilascerà, in sede di trasmissione, la ricevuta di presentazione della domanda recante la data di trasmissione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del beneficiario oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le stesse modalità di compilazione e trasmissione devono essere utilizzate per la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli art. 15 del Reg. CE 809/2014, e di comunicazione di ritiro ai sensi dell' art.3 del Reg. CE 809/2014, nel rispetto dei termini indicati al paragrafo 8, al quale si rimanda.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARPEA.

3 1 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentate dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; ciò consente la quantificazione della corrispondente superficie, utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di aiuto.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

3.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2017 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale in data antecedente al 15 maggio 2017 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica. A tal fine si faccia riferimento al "Manuale del fascicolo" approvato con determinazione n. 34 del 26/02/2016.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.

4 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

4.1 Contenuto del piano di coltivazione grafico

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Ai fini della presentazione della domanda unica, in determinate condizioni, i beneficiari hanno la possibilità di dichiarare gli usi in maniera semplificata.

Ad esempio, il beneficiario che abbia meno di 10 ettari di seminativo è esentato dagli obblighi di diversificazione delle colture ed EFA.

In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, o di superfici a prato permanente, o di obblighi informativi legati ad altra tipologia di procedimento basato sulle superfici, non è necessario che dichiari i dettagli delle colture.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

- 1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante
Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

2) Dichiarare la superficie:

a) Sulla base della "**superficie calcolata**" il beneficiario deve:

i) Confermare la stessa, o;

ii) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).

La "**superficie calcolata**" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "**superficie dichiarata**".

3) 3) Aggiunta di informazioni:

a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

La dichiarazione di EFA come poligoni deve essere eseguita in modo simile. Per quanto riguarda le EFA in cui si applicano i fattori di conversione, la "superficie calcolata" viene determinata moltiplicando il fattore di conversione per la lunghezza dichiarata per EFA lineari o, nel caso di un albero isolato, semplicemente valutata in m² (cfr. Tabella Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico di cui all'art. 12, comma 1, del DM 26 febbraio 2015).

4.2 Pre-compilazione della domanda da piano colturale

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta.

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto.

4.2.1 Aiuto di base

L'Organismo Pagatore Arpea in applicazione del citato art. 72 del Reg. UE 1306/2013 e del DM del 12 gennaio 2015 n. 162, in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, predispone una procedura di pre-compilazione automatizzata del modello della domanda unica. La procedura effettua la raccolta delle informazioni necessarie presso il Fascicolo aziendale, e presso le altre amministrazioni coinvolte.

Per accedere agli strumenti di pre-compilazione è necessario che l'azienda abbia chiuso il procedimento amministrativo del Fascicolo aziendale ed abbia provveduto alla completa e corretta compilazione del piano di coltivazione delle superfici.

Il sistema determina dal piano di coltivazione, le superfici ammissibili, verificando che sia stato definito il criterio di mantenimento della superficie agricola. Contestualmente, il sistema raccoglie le informazioni anagrafiche e aziendali registrate nel fascicolo aziendale e valuta se il produttore possiede i requisiti previsti per la richiesta del premio di base e di altri premi specifici (es. "*giovani agricoltori*").



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

4.2.2 Aiuti accoppiati - superfici

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati relativi alle superfici, gli strumenti di pre-compilazione predisposti dall'Organismo Pagatore Arpea, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione e del prospetto di compatibilità tra i prodotti e le misure di intervento, effettuano i controlli per le seguenti misure di intervento:

- Soia, Frumento Duro, Colture Proteiche e Proteaginose;
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Pomodoro per la trasformazione;
- Olio d'oliva

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il Reg. (UE) n. 2017/807, ha recato deroga al termine ultimo di presentazione della domanda unica, al termine per la comunicazione di modifica della domanda unica, ed al termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di base per l'anno 2017. Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP ARPEA previste per la campagna 2017 sono così modificate:

1. domande iniziali: **15 maggio 2017, sono prorogate al 15 giugno.**
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2017, sono prorogate al 15 giugno.**
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **11 giugno 2018**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.
5. Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **11 giugno 2018**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

5.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2017**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2017** sono **irricevibili**. Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o

dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 luglio 2017** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

5.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del **15 giugno 2017**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2017**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

5.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA sono **irricevibili**.

6 RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve barrare la casella nell'apposito quadro delle dichiarazioni riportato in domanda unica, denominato "Richiesta di accesso alla Riserva nazionale (art. 30 del Reg. UE 1307/2013)" di cui al Quadro B- Sez. 1.

L'agricoltore che presenta la richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013.

L'apposizione di una biffatura del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 26 febbraio 2015 n. 1420 e nel DM 20 marzo 2015, n.1922. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti. L'articolo 3(5) del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2015, nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n.

- 6513);
- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
 - ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
 - ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
 - ✓ E - situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d) del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
 - ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (Fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (Fattispecie B).

In generale possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda unica di pagamento e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente anche successivamente alla data di presentazione della domanda unica di pagamento.

Ai sensi dell'art. 50 par. 2 del Reg. UE 1307/2013 per giovane agricoltore si intende quanto già definito dal paragrafo 12 della Circola AGEA ACIU.2015.142 del 20/03/2015.

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C, al D e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

7. REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli. Inoltre, consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

➤ **Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013:**

- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento
- Giovani agricoltori

➤ **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**

Settore zootecnia bovina da latte

- 310- Bovini da latte (art. 20, comma 1)
- 311- Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
- 312- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)

(Domanda unica Quadro D1 sez.I, Quadro D4 sez.I):

Settore zootecnia bovina da carne

- 313- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
- 314- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
- 322- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

Bovini macellati:

- 315- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4);
- 318- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
- 317- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
- 316- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5);
- 319- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5)

(Domanda unica Quadro D1 sez.II, Quadro D3 sez.I)

Settore zootecnia ovi-caprina:

- 320- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)

- 321- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6)
(Domanda unica quadro D1 sez.III, quadro D3 sez.II)

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)

- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna),
(Domanda unica Quadro D, sez.I).
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I).
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio), (Domanda unica Quadro D, sez. I).
- premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I).

Settore riso (art. 24)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Settore barbabietola da zucchero (art.25)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve allegare alla domanda UNICA i contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera (Quadro D2 Sez. I).

Settore pomodoro da industria (art.26);

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve allegare alla domanda UNICA i contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera, ovvero gli impegni di coltivazione in essere con la propria associazione (Quadro D2 Sez. I).

Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
(Domanda unica Quadro D, sez.II)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)

(Domanda unica Quadro D, sez.II)

- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)
(Domanda unica Quadro D, sez.II)

I richiedenti premio che aderiscono ai sistemi di qualità devono dichiarare di condurre una azienda nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 ed allegare documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo (Quadro D2 Sez. III).

➤ **Piccoli agricoltori, previsto dal Titolo V del Reg. UE 1307/2013**

Gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori, possono presentare domanda semplificata di conferma di adesione al regime; in conformità all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti.

È inoltre possibile presentare una apposita domanda di conferma per subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata, e contestuale recesso, nonché una domanda di recesso dal regime.

8. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO-CATALOGO RICLASSIFICATO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento. L'agricoltore deve consultare la Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (artt.14 e 17 del reg (CE) 809/2014 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità)

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

Le destinazioni produttive-uso possono essere compatibili con più di un intervento, ognuno dei quali rientra in diverse classi di premio (es. 003 seminativi, 004 colture permanente, ect..). L'inserimento di una destinazione produttiva-uso in un generico intervento della stessa classe invece è obbligatoriamente alternativa ad eccezione per premio superfici olivicole 129 per il quale possono essere aggiunti i premi 131 e 132.

9. RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO

Di seguito la tabella dei regimi di aiuto previsti in relazione alla tipologia di occupazione del suolo:

AIUTO RICHIEDIBILE		BASE NORMATIVA		SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE		SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO		INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	100	articolo 32, lett. a) 1307/2013	003	SEMINATIVO	101	seminativo TRANNE EFA TEMPORANEI	tutti i seminativi tranne quelli codificati come 114 e 102	
						114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili	
						102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)	
				004	COLTURA PERMANENTE	103	coltura permanente tranne cedui	tutte le colture permanenti tranne i boschi cedui	
						130	cedui - TUTTI	boschi cedui definiti dal DM 18/11/2014 e DM modificativo	
						120	cedui - di cui EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015	
						121	cedui - di cui non EFA	cedui non ammissibili a EFA di cui DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015	
						104	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti alle colture permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)	
				005	PRATO PERMANENTE	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107	
						106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)	



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

AIUTO RICHIEDIBILE		BASE NORMATIVA		SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE		SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
						146 superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [Complementare al 146]	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
						149 superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
						150 Pascoli magri di cui all'art.2, comma1, lettera f) del DM18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2 comma 3 del DM 26/02/2015 n.1420 (con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
						107 superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		200	articolo 32, lett. b) 1307/2013	006	PSR	108 psr attivi, tranne rimboscimento	tutti i PSR che insistono su superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili
						109 psr attivi: rimboscimento	Superfici rimboschite con PSR attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

AIUTO RICHIEDIBILE	BASE NORMATIVA	SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE	SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE		007	110	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146]	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
			147	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 107]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			151	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)[complementare al 149]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
			152	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 150]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) E' possibile provare di avere applicati altri criteri
			190	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE - ALTRE	Riporta tutte le destinazioni non ammissibili perché non mantenute o non detenute al 15 maggio, non descritte in altri interventi calcolati
			111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM 26/02/2015, n. 1420) che eccedono il 5%



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

AIUTO RICHIEDIBILE		BASE NORMATIVA	SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE	SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE		
				191 psr NON attivi rimboschimento	Superfici rimboschite con PSR NON attivo, che insistono su superfici individuate come 210 superfici forestali		
				112 DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	superfici individuate come 230- uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili diversi da 111 e non utilizzati come EP adiacenti alla coltura principale		
				037 SUPERFICIE A CANAPA			
008	Aiuto per l'inverdimento	201	Condizioni di esenzione volontaria	115 coltivazioni biologiche	tutte le superfici agricole sottoposte a pratiche biologiche		
		202	Aree di interesse ecologico – EFA	Condizioni di esenzione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
					117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 114
					154	terreni messi a riposo non compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 101
					118	colture di leguminose	Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae + erbai e prati di leguminose (avvicendati e non)
					119	colture sommerse	riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
					146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo

AIUTO RICHIEDIBILE		BASE NORMATIVA		SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE		SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO		INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	
						149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi	
						150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)	
						107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)	
				Applicazione		102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)	
						120	cedui - EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo	
						111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)	
						113	Altre superfici EFA: Rimboscimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI	superfici di cui ai codici intervento 111 e 112	
						114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili	
						109	Rimboscimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013	Superfici rimboschite con PSR attivo	
							Fattori di conversione		Allegato al DM modificativo del DM 18 novembre 2014
						Fattori di conversione			
203	PRATI PERMANENTI		153- SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI			105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107	



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

AIUTO RICHIEDIBILE		BASE NORMATIVA	SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE	SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	
			SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000: ZPS , SIC O ZSC o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PA TERRITORIALM ENTE COMPETENTI; 134- SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI AL DI FUORI DELLE ZONE SENSIBILI	106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
				146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
				150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				119	colture sommerse	riso
				105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
			106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)	

AIUTO RICHIEDIBILE	BASE NORMATIVA	SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE	SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
	204	DIVERSIFICAZIONE	Condizioni di esenzione	<p>146 superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146] comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420</p> <p>149 superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)</p> <p>150 Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p> <p>107 superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p> <p>192 Superfici su cui si applica la diversificazione</p> <p>116 erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati</p> <p>117 terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)</p>
009	ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 6513 DEL 13/11/2014		art. 23(1) DM 18/11/2014, n.6513	122 SOIA
			art. 23(9) DM 18/11/2014, n.6513	123 COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE

AIUTO RICHIEDIBILE	BASE NORMATIVA	SPECIFICAZIONE DELL'AIUTO RICHIEDIBILE	SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
		art. 23(5) DM 18/11/2014, n.6513	124	FRUMENTO DURO
		art. 23(13) DM 18/11/2014, n.6513	125	LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI
		art. 24 DM 18/11/2014, n.6513	126	RISO
		art. 25 DM18/11/2014 , n.6513	127	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
		art. 26 DM18/11/2014 , n.6513	128	POMODORO DA TRASFORMAZIONE
		art. 27(1) DM18/11/2014 , n.6513	129	OLIVETI- SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA
			132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%
			138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITA' - DOP

Altri premi

BOVINI DA LATTE	Misura n. 1 – Latte (aiuto di base)	310	VACCHE DA LATTE (art. 20, comma 1 DEL dm 18.11.2014 N 6513)
	Misura n. 2 – Latte in zone di montagna (aiuto aggiuntivo)	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (art. 20, comma 4 DEL dm 18.11.2014 N 6513)
	Misura n. 3 Latte di bufala	312	BUFALE DI Età > DI 30 MESI (art. 20, comma 7 DEL dm 18.11.2014 N 6513)
BOVINI DA CARNE	MISURA N. 4 – Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine		
	Vacche nutrici – aiuto di base	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO ((art. 21, comma 1 DEL dm 18.11.2014 N 6513)
	Vacche nutrici – aiuto aggiuntivo 20%	314	VACCHE DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO ((art. 21, commi 2-3 DEL dm 18.11.2014 N 6513)
	Vacche nutrici	322	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE NON ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN

			come allevamenti da latte
	MISUFA N. 5 – Premio bovini macellati		
	BOVINI MACELLATI – aiuto di base	315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)
	BOVINI MACELLATI - aiuto aggiuntivo 30%	316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)
317		CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA	
318		CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA'	
	EOVINI MACELLATI - aiuto aggiuntivo 50%	319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1151/2012
OVI-CAPRINI	Misura n. 6 - Ovini	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)
	Misura n. 7 – Macellazione ovi-caprini	321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)

10 ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO

In applicazione dell'articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, a partire dalla campagna 2017 non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 300, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

10.1 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea informativa antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Il legale rappresentante deve compilare il modulo di dichiarazione sostitutiva scaricabile all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/modulistica/category/414-modello-antimafia>.

Questo modulo dovrà essere compilato informaticamente (word) trasformato in PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda e trasmesso tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.arpea.piemonte.it

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per ARPEA, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL D.Lgs. n.196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'ARPEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, sono rese disponibili, compatibilmente con la sentenza della Corte di Giustizia CE (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, successivamente al pagamento sul sito internet del SIAP (www.arpea.piemonte.it). Nel modulo di domanda ciascun beneficiario è informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

12 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;

- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

13. ALLEGATI

Allegato 1 –Modello di domanda unica

Allegato 2 –Elenco controlli di presentazione

CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO A1 - DIMOSTRAZIONE ATTIVITA' AGRICOLA (Art. 13 del Reg. (UE) n. 639/2014)

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

Dichiara:

- 1 di essere in possesso di Partita IVA attiva a in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014
oppure
- 2 di non possedere la Partita IVA
oppure
- 3 di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come integrato dall'articolo 3, comma 1 del DM 18 novembre 2014, n. 6513

Dichiara inoltre, nel caso in cui non sia un nuovo agr coltore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Reg. (UE) n. 639/2014, che l'attività agricola NON costituisce una parte insignificante dell'attività economica e si impegna a fornire la documentazione attestante tale condizione, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni dell'ARPEA.

28

CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO B - REGIME DI PAGAMENTO DI BASE**SEZ. I - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 30 del reg. (UE) 1307/2013)**

Il sottoscritto consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00.

Dichiara di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. UE 1307/13 art. 30 paragrafi 6, 7, 9 o 10 e dal Reg. UE 639/14 artt. 28, 29, 30 e 31 e di essere a conoscenza delle disposizioni nazionali di attuazione contenute nell'articolo 11 del Decreto MiPAAF prot. n. 6513 del 18/11/14, nell'art. 17 del Decreto MiPAAF prot. n. 1420 del 26/02/2015 e nell'art. 2 del Decreto MiPAAF prot. n. 1922 del 20/03/2015.

E

Richiede l'accesso alla riserva nazionale e si impegna a presentare la dichiarazione e la relativa documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni del MiPAAF e dell'AGEA

SEZ. II - ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (art. 32 del reg. (UE) N. 1307/2013)

Il sottoscritto richiede l'attivazione dei diritti all'aiuto nella propria disponibilità relativi agli ettari ammissibili descritti nella sezione III del presente quadro

Il sottoscritto, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle riduzioni ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, richiede che, prima di procedere all'applicazione delle percentuali di riduzione, ai pagamenti di base siano sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati per la posizione propria e per quella dei familiari

SEZ. III - SUPERFICI AMMISSIBILI PER L'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI, ai sensi dell' art. 32, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1307/2013

TAL SUPERFICI SONO INDIVIDUATE TRA QUELLE CONDOTTE AL 15 MAGGIO NELLA SEZIONE "PIANO DI COLTIVAZIONE" DELLA SCHEDE FASCICOLO (DM 12 gennaio 2015, n. 162, art. 3, comma 2, lettera b); N _____

VALIDATA IL

ettari

di cui ammissibili ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013 - superfici AGRICOLE

B1

destinate a **seminativi** (art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013)

B2

B3

di cui elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)

B4

di cui pascolate

B5

destinate a **prati permanenti** (art. 4 lettera h) del Reg. (UE) n. 1307/2013)

B6

di cui elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)

B7

di cui pascolate

B8

superfici a **culture permanenti** (art. 4 lettera g) del Reg. (UE) n. 1307/2013)

B9

di cui destinate a bosco ceduo a rotazione rapida (art. 4 lettera k) del Reg. (UE) n. 1307/2013)

B10

di cui elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)

B11

di cui ammissibili ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1307/2013

B12

di cui psr attivi, tranne rimboschimento

B13

di cui Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2) lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013

B14

La superficie aziendale non comprende prati permanenti e le superfici a seminativi non sono superiori ai 10,00 ha. Pertanto l'azienda è esentata all'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43(2) del Reg. UE n. 1307/2013

SEZ. IV - RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA

ettari

SUPERFICIE AMMISSIBILE PER L'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI (corrisponde alla casella B1)

B15

SUPERFICIE NON AMMISSIBILE PER L'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI

B16

SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE

B17

CUAA

DOMANDA

QUADRO B2 - INI CAMPAGNA 2017

Sez. I - PRATI PERMANENTI - SUPERFICI DI RIEPILOGO

Prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali

ettari
B16

Superfici **naturalmente mantenute in buone condizioni** EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3.

ettari
B17

Superfici con **usi/consuetudini locali**, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)

B18

Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)

B19

Superfici con **pratiche tradizionali** di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)

B20

Sez. II - PRATI PERMANENTI - INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI MANTENIMENTO

In caso di pascolamento fuori dal comune di ubicazione dell'allevamento, indicare il codice pascolo inserito in BDN

CODICE PASCOLO	1	Istat Com.		Prov.		3
		Progr.	Progr.	Istat Com.	Prov.	
	2					4

Dichiara che sulle superfici indicate nella Sezione III, righe B5 e B8 del Quadro B viene effettuato il pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN: bovini, ovicaprini, bufalini, equidi

2) Dichiara che sulle superfici con **usi/consuetudini locali (B18)** viene effettuato il pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN da altri allevatori (pascolamento da parte di terzi) Bovini, Ovicaprini, Bufalini, Equidi:

CUAA ALLEVATORE	

Dichiara che sulle superfici a **Prato Permanenti** indicati nella sezione 1, vengono effettuate le seguenti operazioni:

sfalcio

altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo

pascolamento

pascolamento e sfalcio

pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale

88

CUAA

DOMANDA

QUADRO B3 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 32, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1307/2013)

Dichiara:

CA

di utilizzare per la coltivazione della canapa solo le varietà ammesse ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014

che il raccolto della canapa interverrà immediatamente dopo l'inizio della fioritura nel rispetto della normativa vigente;

Allega obbligatoriamente ai sensi dell'art. 17(7) del reg. (UE) n. 809/2014

Superficie

ettari

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio

quantitativo di semente certificata utilizzata (kg)

ff

CUAA

DOMANDA

QUADRO B4 - PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

SEZ. I CAMPAGNA 2017

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV

giorno

mese

anno

M

F

SEZ. I.b - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO "GIOVANE AGRICOLTORE" CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETÀ/PERSONA GIURIDICA RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV

giorno

mese

anno

M

F

Requisiti relativi al tipo di Società/Persona giuridica richiedente:

 socio con quote > 50% socio con quote <= 50%

Ruolo:

- Presidente del COA
 Rappresentante legale
 Amministratore unico
 Socio Accomandatario di una SAS
 Socio Accomandatario con oltre 50% di capitale sociale
 Soggetto dichiarante
 Socio Amministratore

SEZ. I.c - DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (caso in cui una persona giuridica sia controllata da un'altra persona giuridica)

CUAA (CODICE FISCALE) SOCIETÀ CONTROLLANTE

DENOMINAZIONE SOCIETÀ CONTROLLANTE

CUAA (CODICE FISCALE) PERSONA FISICA CHE ESERCITA IL CONTROLLO

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV

giorno

mese

anno

M

F

Requisiti relativi al tipo di Società/Persona giuridica controllante:

 socio con quote > 50% socio con quote <= 50%

Ruolo:

- Presidente del COA
 Rappresentante legale
 Amministratore unico
 Socio Accomandatario di una SAS
 Socio Accomandatario con oltre 50% di capitale sociale
 Soggetto dichiarante
 Socio Amministratore

SEZ. II - PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

La sottoscritta Azienda Richiedente (di indicata al Quadro A del presente modello di Domanda) richiede il pagamento per i giovani agricoltori previsto dall'art. 50 del Reg. UE 1307/13 e dall'articolo 17 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e dichiara di possedere i seguenti requisiti:

 1 articolo 50, paragrafo 2, lettera a) a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda

oppure

 b) si è già insediato in un'azienda agricola da non oltre i cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013 2 articolo 50, paragrafo 2, lettera b) a) non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui al precedente punto 1b)

Al fine della verifica dei requisiti, la Data di insediamento è

Se l'azienda richiedente è Ditta individuale

 data apertura della partita IVA o estensione della partita IVA

Se l'azienda richiedente è una società/persona giuridica

 data atto pubblico con il quale il giovane entra nella società richiedente/contro-ante l'azienda richiedente

CUAA

DOMANDA

QUADRO C1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE (art. 44 del Reg. (UE) n.

Riquadro I

L'azienda è **esonerata** dall'obbligo di diversificazione per le seguenti motivazioni:

- azienda con **SEMINATIVI** < 10 ha (art. 44 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- azienda con **SEMINATIVI** intermente investiti a colture sommerse (art. 44 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- azienda con **SEMINATIVI** utilizzati per più del 75% (**casella G11 del Quadro C**):
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
 - per terreni messi a riposo
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghie con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 44 paragrafo 3, comma a) del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- azienda con **SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE** per più del 75% (**casella G06 del Quadro C**):
 - costituita da prato permanente
 - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
 - per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghie con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 44 paragrafo 3, comma b) del Reg. (UE) n.
- azienda i cui **SEMINATIVI**:
 - non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente
 - in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

Riquadro II

L'azienda che non ricade nelle condizioni previste nel Riquadro I è **obbligata** alla diversificazione per le seguenti motivazioni (art. 44 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013):

- azienda con **SEMINATIVI** compresi tra 10 e 30 ha :
 - almeno due colture diverse - vedi Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE"
 - la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie - vedi Quadro C, Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE", casella (f), riga 1
- azienda con **SEMINATIVI** oltre 30 ha:
 - almeno tre colture diverse
 - la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie - vedi Quadro C, Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE"
 - le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi - vedi Quadro C, Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE"

2022

CUAA _____ DOMANDA _____

QUADRO C2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - PRATO PERMANENTE (art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013)

CA
MP
AG
NA
201
7

ettari

L'azienda è **obbligata** al mantenimento dei prati permanenti (*casella G05*), dei quali detiene le seguenti tipologie:

<input type="checkbox"/> 1	prati permanenti sensibili - situati all'interno delle zone Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, Siti di Interesse Comunitario o Zone Speciali di Conservazione (SIC o ZSC), designati ai sensi della Direttiva	P01	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2	prati permanenti sensibili - individuati dalle Regioni o le Province autonome territorialmente competenti	P02	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 3	prati permanenti al di fuori delle zone sensibili	P03	<input type="text"/>

QUADRO C3 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013)

Riquadro I

CA

L'azienda è **esonerata** dall'obbligo di costituzione di aree di interesse ecologico per le seguenti motivazioni:

- azienda con **SEMINATIVI** <= 15 ha (art. 46 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- azienda con **SEMINATIVI** utilizzati per più del 75%:
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
 - per terreni messi a riposo
 - investiti a colture di leguminose
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi
 e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 46 paragrafo 4, comma a) del Reg. (UE) n. 1307/2013)

Utilizzo dei seminativi	Superficie	% di G08
SUPERFICIE A SEMINATIVI (G08 del Quadro C)		
di cui:		
erba o altre piante erbacee da foraggio (G9 del Quadro C)		
terreni messi a riposo (G10 del Quadro C)		
colture di leguminose (G13 del Quadro C)		
subtotale1 : G9 + G10 + G13		
superficie a seminativo ad altre destinazioni		

- azienda con **SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE** per più del 75%:
 - costituita da prato permanente
 - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
 - per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi
 e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 46 paragrafo 3, comma b) del Reg. (UE) n. 1307/2013)

Utilizzo della superficie agricola	Superficie	% di G02
SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE (G02 del Quadro C)		
di cui:		
superficie a prato permanente (G05 del Quadro C)		
superficie a seminativo (G08 del Quadro C)		
di cui:		
erba o altre piante erbacee da foraggio (G4 del Quadro C)		
colture sommerse (G3 del Quadro C)		
subtotale2 : G5 + G4 + G3		
superficie a seminativo ad altre destinazioni		

Riquadro II

L'azienda con SEMINATIVI > 15 ha, che non ricade nelle condizioni previste nel Riquadro I, è **obbligata** alla costituzione di aree di interesse ecologico

Le superfici EFA riepilogative sottostanti sono calcolate applicando i fattori di conversione e ponderazione definiti nell'allegato II del DM integrativo e modificativo 26/02/2015, n.1420

	ettari	% di G8
Superficie a SEMINATIVO (art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013)	G08 <input type="text"/>	
Elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	G14 <input type="text"/>	
Boschi cedui - EFA	G15 <input type="text"/>	
Elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014) - non validi come superfici ammissibili	G16 <input type="text"/>	
Altre superfici EFA: Rimboschimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI	G17 <input type="text"/>	
EFA temporanei (ammissibile titoli)	G18 <input type="text"/>	
Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013	G19 <input type="text"/>	
TOTALE EFA : G14 + G15 + G16 + G17 + G18 + G19	G20 <input type="text"/>	<input type="text"/>

QUADRO D - DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO ACCOPPIATO A NORMA DELL'ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 6513 DEL 18/11/2014**SEZ. I - SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI SOSTEGNO ACCOPPIATO, a norma degli artt. 23, 24, 25, 26 del DM 6513 del 18/11/2014****SETTORI FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOSE (art. 23 del DM 6513 DEL 18/11/2014)**

SUPERFICIE COLTIVA A SOIA in ettari di cui **RICHIEDIBILE A PREMIO**, ai sensi D02 ettari dell'art. 23, comma 3 del DM 6513 DEL 18/11/2014
 Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna D01

SUPERFICIE COLTIVA A FRUMENTO DURO in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna D03

SUPERFICIE COLTIVATA A COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio D04

SUPERFICIE COLTIVATA A LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna D05

SUPERFICIE COLTIVATA A RISO (art. 24 del DM 6513 DEL 18/11/2014) D06 ettari are

SUPERFICIE COLTIVATA A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 6513 DEL 18/11/2014) D07 ettari are

SUPERFICIE COLTIVATA A POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 6513 DEL 18/11/2014) D08 ettari are

SEZ. II - SUPERFICI OLIVICOLE PER LE RICHIESTE DI SOSTEGNO ACCOPPIATO, a norma dell'art. 27 del DM 6513 del 18/11/2014

SUPERFICI OLIVICOLE in Liguria, Puglia e Calabria D09 ettari

SUPERFICI OLIVICOLE in Puglia e Calabria e caratterizzate da una **PENDENZA** media superiore al 7,5% D10 ettari

di cui coltivata nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012 D11

SEZ. III - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOPPIATO PER IL SETTORE LATTE, a norma dell'art. 20 del DM 6513 del 18/11/2014 e art. 5 del D.M. n.1566 del 12/05/2015

VACCHE DA LATTE (art. 20, comma 7 del DM 6513 del 18/11/2014) R1

VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (art. 20, comma 4, del DM 6513 del 18/11/2014) R2

BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (art. 20, comma 7 del DM 6513 del 18/11/2014) R3

SEZ. IV - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOPPIATO PER IL SETTORE CARNE BOVINA, a norma dell'art. 21 del DM 6513 del 18/11/2014

VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (art. 21, comma 1 del DM 6513 del 18/11/2014) R4

VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014) R5

VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE NON ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014) R6

CAPRI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (art. 21, comma 4 del DM 6513 del 18/11/2014) R7

CAPRI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (art. 21, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014) R8

CAPRI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (art. 21, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014) R9

CAPRI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (art. 21, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014) R10

CAPRI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014) R11

SEZ. V - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOPPIATO PER IL SETTORE OVI-CAPRINO, a norma dell'art. 22 del DM 6513 del 18/11/2014

AGNELLE DA RIMONTA (art. 22, comma 2 del DM 6513 del 18/11/2014) R12

CAPRI OVINI E CAPRINI MACELLATI (art. 22, commi 5 e 6 del DM 6513 del 18/11/2014) R13

QUADRO D1 - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOCCIATO PER IL SETTORE CARNE BOVINA

1 ALLEVAMICAMPAGNA 2017 CODICE AZIENDALE (obbligatorio) Istat Com. Prov. Prgr	
SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - SETTORE LATTE (art. 20 del DM 6513 del 18/11/2014 e art. 5 del D.M. n.1566 del 12/05/2015)	si
VACCHE DA LATTE Vacche da latte che partoriscono nell'anno i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000 e sulla base dell' art. 20, comma 1 del DM 6513 del 18/11/2014, art. 15 del DM 1420 del 26/02/2015 e dell'art. 5 del DM 1566 del 12/05/2015, appartenenti ad allevamenti che rispettino nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari : - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; - contenuto di proteina superiore a 3,35%	<input type="checkbox"/>
PREMI AGGIUNTIVI Vacche da latte che partoriscono nell'anno i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 432/2000, presenti per almeno sei mesi in un allevamento in zona montane ai sensi del Reg (CE) 1257/1999 (art. 20, comma 4, del DM 6513 del 18/11/2014)	<input type="checkbox"/>
BUFALE Bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno, i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 432/2000 (art. 20, comma 7 del DM 6513 del 18/11/2014)	<input type="checkbox"/>
SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - SETTORE CARNE BOVINA (art. 21 del DM 6513 del 18/11/2014)	si
VACCHE NUTRICI ISCRITTE NEI LLGG o nel Registro Anagrafico Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000 (art. 21, comma 1 del DM 6513 del 18/11/2014)	<input type="checkbox"/>
PREMI AGGIUNTIVI Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 432/2000, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014)	<input type="checkbox"/>
VACCHE NUTRICI NON ISCRITTE NEI LLGG o nel Registro Anagrafico Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico ed appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000	<input type="checkbox"/>
BOVINI MACELLATI Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 4 del DM 6513 del 18/11/2014)	<input type="checkbox"/>
PREMI AGGIUNTIVI (art. 21, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo di almeno dodici mesi prima della macellazione Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, e aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati ai sensi del reg. UE 115/2012	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SEZ. III - PREMIO RICHIESTO - SETTORE OVI-CAPRINO (art. 22 del DM 6513 del 18/11/2014)	si
Agnelle da rimonta nell'anno, che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie (art. 22, comma 2 del DM 6513 del 18/11/2014)	<input type="checkbox"/>
Capi Ovini e Caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del reg. UE 115/2012 (art. 22, commi 5 e 6 del DM 6513 del 18/11/2014)	<input type="checkbox"/>

QUADRO D2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPPIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 25, 26 E 27 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014**Sez. I - Sostegno accoppiato per la coltivazione di Barbabietola da Zucchero (art. 25 del DM 6513 del 18/11/2014)**

Il sottoscritto si impegna a:

- allegare obbligatoriamente copia o copie dei contratti stipulati con industrie saccarifere

Dichiara che: qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento delle maturazione della radice, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Sez. II - Sostegno accoppiato per la coltivazione di Pomodoro da Trasformazione (art. 26 del DM 6513 del 18/11/2014)

aver stipulato singolarmente un contratto di fornitura con le industrie di trasformazione che allega alla presente domanda

ovvero

Il sottoscritto, impegnato tramite l'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 e sotto indicata, a fornire il pomodoro prodotto sulle superfici oggetto di contratto, allega l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione

ORGANIZZAZIONE

Dichiara che: qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento delle maturazione del frutto, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Sez. III - Sostegno accoppiato per le superfici OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per il settore olio di oliva alle superfici olivicole, coltivate nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012

Dichiara:

di condurre una azienda olivicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012

QUADRO D3 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPPIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 22 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014
Sez. I - Sostegno specifico per il Settore Carne Bovina (art. 21 del DM 6513 DEL 18/11/2014)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine** iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente

Dichiara:

di allevare vacche iscritte nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine

di allevare vacche iscritte nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014)

Si impegna:

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine NON iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico anagrafico delle razze bovine appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Si impegna:

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

Richiedendo per la campagna corrente il premio per **Bovini Macellati**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste

Dichiara:

che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età compresa tra 12 e 24 mesi, sono allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione

che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età compresa tra 12 e 24 mesi, sono allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo di almeno 12 mesi prima della macellazione

che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età compresa tra 12 e 24 mesi, sono allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e allevati in conformità a sistemi di qualità nazionali o regionali

che i bovini per i quali richiede il premio sono allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000.

che i bovini per i quali richiede il premio sono certificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" che abroga il 510 del 2006 DOP e IGP

Si impegna:

a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo di almeno 6 mesi, che terminano alla data di macellazione, e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

Sez. II - Sostegno specifico per il settore Ovi-Caprino (art. 22 del D.M. 18/11/2014)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **Agnelle**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

di allevare Agnelle da rimonta nell'anno, che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie;

di aver escluso dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alle scrapie,

di aver raggiunto l'obiettivo del piano di risanamento (allevamenti dichiarati indenni);

ovvero

di **NON** aver raggiunto l'obiettivo del piano di risanamento

Si impegna:

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la **macellazione di ovicapri** che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

che i capi macellati per i quali richiede il premio sono certificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" che abroga il 510 del 2006 DOP e IGP.

Si impegna:

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

CUAA _____

DOMANDA _____

QUADRO D4 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPPIATO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014

Sez. I - Sostegno specifico per il Settore Latte (art. 20 del DM 6513 DEL 18/11/2014)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **VACCHE DA LATTE** che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto

che i capi appartengono ad allevamenti che rispettino nell'anno di presentazione della domanda, almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienicosanitari: - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; - contenuto di proteina superiore a 3,35%, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità ed i termini previsti dal Reg. (CE)

Si impegna:

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

Richiedendo per la campagna corrente un **premio aggiuntivo** per le **VACCHE DA LATTE** che partoriscono nell'anno, associate ad un codice di allevamento situato in **zone montane**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

che le vacche per le quali richiede il premio aggiuntivo sono associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **BUFALE di età superiore ai trenta mesi** che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

di essere detentore delle bufale, per le quali richiede il premio, al momento del parto

Si impegna:

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

for

QUADRO M - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

CAMPAGNA 2017

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO
Codice Descrizione

1

--	--

2

--	--

3

--	--

4

--	--

5

--	--

6

--	--

7

--	--

8

--	--

9

--	--

10

--	--

CAA:

UFFICIO:

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) il produttore ha firmato il Quadro K contenente dichiarazioni sull'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO;
- 4) presenta telematicamente la domanda e rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione al produttore, che provvede al ritiro;
- 5) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
- 6) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: _____

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA _____

ELENCO CONTROLLI DI PRESENTAZIONE

ID_CONTROLLO	DESCRIZIONE
ANA08	Azienda cessata
ANA14	Azienda con notifica di tipo bloccante
ANA20	PEC valorizzata
CNT01	Verifica della presenza di un documento d'identità valido
CNT06	Particelle con utilizzi validi
CNT13	Verifica che l'utente che sta operando non abbia un conflitto di interesse con l'azienda a cui è collegata la pratica
CNT14	Verifica della presenza di una dichiarazione di consistenza protocollata e compresa tra gli estremi temporali previsti
CNT15	Verifica della presenza di una dichiarazione di consistenza grafica protocollata e successiva alla data min. richiesta
DCC05	Validazione firmata (alla stampa)
DCC06	Validazione firmata (alla trasmissione)
DIC02	Allegati obbligatori mancanti
DIC03	Dichiarazioni con informazioni aggiuntive mancanti
DIC04	Allegati con informazioni aggiuntive mancanti
DIC12	Dichiarazione di non possesso di Partita I.V.A. mancante (DICHIARAZIONI E IMPEGNI)
DIC58	Verifica presenza CUAA pascolamento terzi e indicazione specie animale
DIC59	Verifica presenza e coerenza tra codice pascolo inserito e comuni dove si è dichiarato di pascolare
DIC60	Verifica indicazione contratto singolo o organizzazione di produttori per Pomodoro da trasformazione
DIC61	Verifica presenza numero di etichette e quantitativo di semente utilizzato per la Canapa
DIC62	Verifica presenza dichiarazione di essere agricoltore in attività o erede di agricoltore identificato
DIC64	Verifica rispetto requisiti relativi all'età (compresa tra i 18 ed i 65 anni nell'anno di presentazione della domanda) per la richiesta di accesso alla riserva nazionale
DIC65	Verifica dichiarazioni relative al raggiungimento (o meno) dell'obiettivo del piano di risanamento (premio per le Agnelle)
DP001	La pratica deve essere presentata nei termini previsti
DP004	Obbligatorietà di almeno una richiesta in domanda
DP006	Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C valido con IBAN
DP021	Verifica presenza validazione unica per Domanda unica e PSR
DP023	Verifica della presenza di una sola domanda attiva per tipologia, anno ed azienda agricola
DP024	Verifica controlli bloccanti in stampa
DP026	La pratica deve essere trasmessa nei termini previsti
DUP02	Verifica che il fascicolo sia di competenza OPR
GIO05	Controllo doppio finanziamento in presentazione.
GIO06	Controllo primo insediamento.
P10	Titolo di conduzione assente in fascicolo
P1003	Verifica presenza in fascicolo, di notifiche non concluse
PU003	Verifica che ogni particella sia abbinata a un intervento previsto dal regime di pagamento unico
PU045	Verifica presenza di richieste a premio incompatibili
PU049	Verifica ammissibilità al premio delle particelle
PU053	Indicazione anno di taglio/impianto per cedui
PU054	Particella abbinata a premio ubicata in comune non ammesso

58

ELENCO CONTROLLI DI PRESENTAZIONE

PU060	Verifica abbinamento di tutte le particelle alle "DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE"
PU061	Verifica presenza premi aggiuntivi per le superfici olivicole senza abbinamento al premio Oliveti
PU062	Verifica abbinamento particelle a premi 009 (ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013)
PU063	Verifica superficie minima della particella agricola dichiarata maggiore o uguale a 0,02ha
PU064	Verifica che la superficie abbinata a interventi del Titolo III e/o Titolo IV sia almeno di 5000 m2
PU065	Verifica presenza superfici olivicole non abbinate a premi aggiuntivi
PU066	Verifica presenza di particelle abbinate a premio 149 non presenti nel registro di GUARDIANIA
PU070	Verifica che nel piano di utilizzazione la colonna "superficie ammissibile" riporti una superficie uguale a quella della colonna "superficie abbinata a interventi"
PU071	Verifica che ogni riga di premio abbinata agli interventi 116-117-118-119-154 sia anche abbinata all'intervento 101 oppure al 114
RES01	Verifica che l'utente intermediario che sta operando non sia il responsabile del procedimento dell'Ufficio detentore del fascicolo
RIC12	Il richiedente corrisponde con il titolare/rappr.legale dell'azienda
RPA01	Verifica che non sia presente una domanda Piccoli Agricoltori in stato trasmessa, con tipologia subentro o conferma
TRB01	Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida
TRB05	Servizio di anagrafe tributaria correggibile
TRB09	Verifica decesso Titolare / Rappresentante legale
TRB09	Verifica decesso Titolare / Rappresentante legale
US111	Particella con caso particolare - Documentazione giustificativa assente
Z0004	Coincidenza CUA beneficiario e CUA detentore per allevamenti richiesti a premio
Z0006	Verifica che non siano stati richiesti premi aggiuntivi per la zootecnia in assenza del premio base
PU074	Verifica che la pendenza media sia superiore al 7,5% premio 132
GIO07	Controllo età il giovane non deve avere più di 40 anni nell'anno di prima domanda RPB
GIO08	Controllo pagamento premio giovani massimo periodo pagabile (5 anni)

